

Ai gentili clienti
Loro sedi

Per il modello 730/2012 inizia la raccolta documenti

Gentile cliente, con la presente desideriamo ricordarLe che coloro che sono pensionati o lavoratori dipendenti e assimilati o che percepiscono indennità sostitutive di reddito di lavoro dipendente, per la dichiarazione dei redditi relativi al periodo di imposta 2011, possono utilizzare **il modello 730/2012**. Tale modello deve essere presentato: (i) al **sostituto d'imposta** entro il **30 Aprile 2012**; (ii) oppure **al CAF o ad un professionista** abilitato entro il **31 maggio 2012**. ***Vi invitiamo a leggere attentamente la presente informativa, individuando i punti di Vostro interesse al fine di far pervenire allo studio, entro e non oltre il 10 aprile, tutta la documentazione necessaria alla stesura del modello.***

Convenienza del modello 730/2012

Il modello 730/2012 può essere utilizzato dai lavoratori dipendenti e i pensionati (in possesso di determinati redditi) per presentare la propria dichiarazione, in quanto più vantaggioso. Precisamente:

- **non si deve eseguire calcoli** e pertanto la compilazione è più semplice;
- **non si deve trasmettere il modello all'Agenzia delle entrate**, poiché questa operazione spetta al datore di lavoro, all'ente pensionistico o all'intermediario cui il contribuente si è rivolto;
- **si ottiene il rimborso dell'imposta direttamente nella busta paga** o nella rata di pensione, a partire dal mese di luglio (per i pensionati a partire dal mese di agosto o di settembre);
- **se si deve versare delle somme, queste vengono trattenute dalla retribuzione** (a partire dal mese di luglio) o dalla pensione (a partire dal mese di agosto o settembre) direttamente nella busta paga.

Soggetti interessati

Il Mod. 730 può essere utilizzato dai contribuenti che nel 2012 sono:

- **pensionati o lavoratori dipendenti** (compresi coloro per i quali il reddito è determinato sulla base della retribuzione convenzionale);
- **soggetti che percepiscono indennità sostitutive di reddito di lavoro dipendente** (quali il trattamento di integrazione salariale, l'indennità di mobilità, ecc.);
- **soci di cooperative di produzione e lavoro**, di servizi, agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e di piccola pesca;
- **sacerdoti** della Chiesa cattolica;
- **giudici costituzionali, parlamentari nazionali e altri titolari di cariche pubbliche elettive** (consiglieri regionali, provinciali, comunali, ecc.);
- **soggetti impegnati in lavori socialmente utili**;
- **lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato per un periodo inferiore all'anno**. Questi contribuenti possono rivolgersi:
 - al sostituto d'imposta, se il rapporto di lavoro dura almeno dal mese di aprile al mese di luglio 2012;
 - a un centro di assistenza fiscale per lavoratori dipendenti (Caf-dipendenti) o a un professionista abilitato, se il rapporto di lavoro dura almeno dal mese di giugno al mese di luglio 2012 e si conoscono i dati del sostituto d'imposta che dovrà effettuare il conguaglio;
- **personale della scuola con contratto di lavoro a tempo determinato**, rivolgendosi al sostituto d'imposta o a un Caf-dipendenti o a un professionista abilitato, se il contratto dura almeno dal mese di settembre dell'anno 2011 al mese di giugno dell'anno 2012;
- **soggetti che nel 2011 posseggono soltanto redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente** (art. 50, comma 1, lett. c-bis), del Tuir);
- **redditi di collaborazione coordinata e continuativa** – almeno nel periodo compreso tra il mese di giugno e il mese di luglio 2012 e conoscono i dati del sostituto che dovrà effettuare il conguaglio, presentando il mod. 730 a un Caf-dipendenti o a un professionista abilitato;
- **produttori agricoli** esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta (Mod. 770 semplificato e ordinario), Irap e Iva.

Soggetti esonerati dalla presentazione del 730/2012

I soggetti che **non possono utilizzare il 730/2012**, ma devono presentare UNICO 2012 sono coloro che hanno prodotto o percepito:

- **redditi d'impresa, anche in forma di partecipazione**;
- **redditi di lavoro autonomo per i quali è richiesta la partita IVA**;
- **redditi "diversi"** non compresi tra quelli indicati nel quadro D, righe D4 e D5 (ad es. vanno

dichiarati con modello UNICO i proventi derivanti dalla cessione totale o parziale di aziende e i proventi derivanti dall'affitto e dalla concessione in usufrutto di aziende);

→ **plusvalenze derivanti dalla cessione di** partecipazioni qualificate o derivanti dalla cessione di partecipazioni non qualificate in società residenti in Paesi o territori a fiscalità privilegiata, i cui titoli non sono negoziati in mercati regolamentati;

→ **quale soggetto beneficiario, reddito proveniente da trust.**

→ **devono presentare anche una delle seguenti dichiarazioni:**

- **Iva,**
- **Irap,**
- **sostituti d'imposta modelli 770 ordinario e semplificato**

→ (ad es., imprenditori agricoli non esonerati dall'obbligo di presentare la dichiarazione Iva, venditori "porta a porta");

→ **non sono residenti in Italia nel 2011 e/o nel 2012;**

→ **devono presentare la dichiarazione per conto di contribuenti deceduti;**

→ **nel 2012 percepiscono redditi di lavoro dipendente erogati esclusivamente da datori di lavoro non obbligati ad effettuare le ritenute d'acconto** (ad es. collaboratori familiari e altri addetti alla casa).

→ **lavoratori con contratto a tempo indeterminato, se al momento della presentazione della dichiarazione al Caf o al professionista abilitato il rapporto di lavoro è cessato** sempreché non si conoscano i dati del nuovo sostituto d'imposta che potrà effettuare i conguagli.

Soggetti esonerati dalla redazione del 730/2012

Non è obbligato a presentare la dichiarazione dei redditi chi nell'anno 2011 ha posseduto:

→ **un reddito complessivo, al netto dell'abitazione principale e relative pertinenze, non superiore a euro 8.000,00** nel quale concorre un reddito di lavoro dipendente o assimilato con periodo di lavoro non inferiore a 365 giorni e il sostituto d'imposta non ha operato ritenute;

→ **un reddito complessivo, al netto dell'abitazione principale e relative pertinenze, non superiore a euro 7.500,00** nel quale concorre un assegno periodico corrisposto dal coniuge ad eccezione di quello relativo al mantenimento dei figli;

→ **un reddito complessivo, al netto dell'abitazione principale e relative pertinenze, non superiore a euro 7.500,00** nel quale concorre un reddito di pensione con periodo di pensione non inferiore a 365 giorni e il sostituto d'imposta non ha operato ritenute;

→ **un reddito complessivo, al netto dell'abitazione principale e relative pertinenze, non superiore a euro 7.750,00**, nel quale concorre un reddito di pensione con periodo di

pensione non inferiore a 365 giorni e il soggetto ha un'età pari o superiore a 75 anni e il sostituto d'imposta non ha operato ritenute;

- **un reddito complessivo, al netto dell'abitazione principale e relative pertinenze, non superiore a euro 4.800,00** nel quale concorre uno dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente per i quali la detrazione prevista non è rapportata al periodo di lavoro (es. compensi percepiti per l'attività libero professionale intramuraria del personale dipendente dal Servizio sanitario nazionale, redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente, redditi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente);
- **solo redditi di lavoro dipendente (anche se corrisposti da più soggetti ma certificati dall'ultimo sostituto d'imposta che ha effettuato il conguaglio) e reddito dei fabbricati, derivante esclusivamente dal possesso dell'abitazione principale e di sue eventuali pertinenze (box, cantina, ecc.);**
- **solo redditi da pensione per un ammontare complessivo non superiore a euro 7.500,00**, goduti per l'intero anno, ed eventualmente anche redditi di terreni per un importo non superiore ad euro 185,92 e dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze;
- **solo redditi fondiari (terreni e/o fabbricati) per un ammontare complessivo non superiore a euro 500,00;**
- **solo redditi di lavoro dipendente o di pensione corrisposti da un unico sostituto d'imposta obbligato** ad effettuare le ritenute di acconto ed eventualmente redditi di fabbricati derivanti esclusivamente dal possesso dell'abitazione principale e di sue eventuali pertinenze;
- **solo redditi esenti** (ad es. rendite erogate dall'Inail esclusivamente per invalidità permanente o per morte, talune borse di studio, pensioni di guerra, pensioni privilegiate ordinarie corrisposte ai militari di leva, pensioni, indennità, comprese le indennità di accompagnamento e assegni erogati dal Ministero dell'Interno ai ciechi civili, ai sordi e agli invalidi civili, sussidi a favore degli hanseniani, pensioni sociali e compensi per un importo complessivamente non superiore a euro 7.500,00 derivanti da attività sportive dilettantistiche);
- **solo redditi di lavoro dipendente corrisposti da più soggetti**, se ha chiesto all'ultimo datore di lavoro di tener conto dei redditi erogati durante i precedenti rapporti e quest'ultimo ha effettuato conseguentemente le operazioni di conguaglio;
- **solo redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa** compresi i lavori a progetto intrattenuti con uno o diversi sostituti d'imposta, se interamente conguagliati, ad eccezione delle collaborazioni di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale rese in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche;
- **solo redditi dei fabbricati derivanti esclusivamente dal possesso dell'abitazione**

principale e di sue eventuali pertinenze (box, cantina, ecc.);

→ **solo redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta** (ad es. redditi derivanti da attività sportive dilettantistiche per un importo fino a euro 28.158,28; interessi sui conti correnti bancari o postali);

→ **redditi derivanti da lavori socialmente utili;**

→ **solo redditi soggetti ad imposta sostitutiva** (ad es. interessi sui BOT o sugli altri titoli del debito pubblico).

**Condizione
GENERALE
di ESONERO**

Sono in ogni caso esonerati dalla dichiarazione i contribuenti, non obbligati alla tenuta delle scritture contabili, che hanno:

- ✎ **un'imposta lorda corrispondente al reddito complessivo**
- ✎ **al netto della deduzione** per l'abitazione principale e relative pertinenze,
- ✎ **che diminuita delle detrazioni per carichi di famiglia,**
- ✎ **delle detrazioni per redditi di lavoro dipendente, pensione e/o altri redditi, e delle ritenute,**

non supera euro 10,33.

Termini di presentazione

Il modello **730/2012** deve essere presentato:

- al **sostituto d'imposta** entro il **30 Aprile 2012**;
- oppure al **CAF o ad un professionista** abilitato entro il **31 maggio 2012**.

Principali Novità del 730/2012 per l'anno 2011

Si evidenziano le **principali novità del mod. 730/2012** tra le quali si segnala:

- l'introduzione di una **cedolare secca** (imposta sostitutiva del 21 per cento o del 19 per cento) sulle locazioni degli immobili ad uso abitativo ubicati sull'intero territorio nazionale;
- la previsione di uno **specifico codice di utilizzo degli immobili** di interesse storico e/o artistico concessi in locazione, da indicare nel quadro relativo ai redditi dei fabbricati (codice 16 nella colonna 2 del quadro B sez. I);
- **la proroga dell'agevolazione prevista sulle somme percepite per incremento della produttività**, in attuazione di quanto previsto da accordi o contratti collettivi territoriali o aziendali, consistente nell'applicazione di un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali, pari al 10%, nel limite 6.000 euro lordi;
- **la proroga della detrazione riconosciuta per il personale del comparto sicurezza**, difesa e soccorso, determinata dal sostituto d'imposta entro il limite di 141,90 euro;

- **l'eliminazione dell'obbligo di inviare tramite raccomandata la comunicazione di inizio lavori al Centro Operativo di Pescara** per fruire della detrazione del 36% per le spese di ristrutturazione edilizia;
- **la proroga della detrazione del 55%** per le spese relative agli interventi finalizzati al risparmio energetico degli edifici esistenti;
- **l'introduzione a carico** dei contribuenti titolari di un reddito complessivo superiore a 300.000 euro lordi annui, a decorrere dal 2011, **di un contributo di solidarietà** del 3 per cento, da applicarsi sulla parte eccedente il predetto importo;
- **il differimento del versamento di 17 punti percentuali dell'acconto IRPEF per l'anno 2011** alla data di pagamento del saldo per lo stesso anno (l'acconto IRPEF è dovuto nella misura dell'82 per cento anziché del 99 per cento);
- **il differimento del versamento di 17 punti percentuali dell'acconto cedolare secca per l'anno 2011** alla data di pagamento del saldo per lo stesso anno (l'acconto cedolare secca è dovuto nella misura del 68 per cento anziché dell'85 per cento).

Si segnala, inoltre, che:

- ⇒ è possibile destinare per il prossimo anno il **contributo del 5 per mille** anche al **finanziamento delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici** (grazie alle disposizioni contenute nel D. L. n. 98/2011);
- ⇒ analogamente a quanto previsto in passato per l'ICI, è possibile indicare la volontà di effettuare il **versamento dell'IMU "imposta municipale propria"** dovuta per il 2012 **utilizzando** (l'intero importo o una parte) il **credito risultante dalla dichiarazione**,
- ⇒ È possibile indicare il **credito d'imposta relativo al reintegro delle anticipazioni sui fondi pensione** e all'**attività di mediazione** che **non ha trovato capienza** nell'imposta risultante dalla dichiarazione dei redditi presentata **lo scorso anno** (mod. 730/UNICO 2011);

Ckeck list per la raccolta dati

E'opportuno iniziare prontamente la raccolta dei dati e dei documenti poiché alla data odierna gli elementi necessari per la compilazione della dichiarazione sono già disponibili.

Vi raccomandiamo di non considerare ovvie o già scontate le informazioni di cui siete a conoscenza e di segnalarci tutti gli elementi in Vostro possesso anche se ritenete che lo Studio li abbia già acquisiti. In ogni caso, al fine di agevolare l'operazione di reperimento dati e documenti, abbiamo **predisposto una check list che Vi invitiamo a leggere attentamente** individuando i punti di Vostro interesse.

Coloro che hanno già consegnato allo Studio la documentazione richiesta sono pregati comunque di prendere conoscenza di quanto segue al fine di verificare la completezza dei dati.

730/2012: CHECK LIST per raccolta documenti

Nome e Cognome del Contribuente:

FAMILIARI A CARICO

Sono considerati **fiscalmente a carico**, se nel **2011 non** hanno posseduto redditi che concorrono alla formazione del reddito complessivo per un ammontare **superiore a euro 2.840,51 al lordo degli oneri deducibili**:

- ✎ il **coniuge** non legalmente ed effettivamente separato;
- ✎ i **figli**, anche se naturali riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati;
- ✎ i seguenti **altri familiari**:
 - il coniuge legalmente ed effettivamente separato;
 - i discendenti dei figli;
 - i genitori e gli ascendenti prossimi, anche naturali;
 - i genitori adottivi;
 - i generi e le nuore;
 - il suocero e la suocera;
 - i fratelli e le sorelle, anche unilaterali.
 - I nonni e le nonne (compresi quelli naturali)

Le detrazioni per **coniuge e figli** a carico spettano **anche se questi non convivono con il contribuente e non risiedono in Italia**.

La detrazione per i **figli** compete indipendentemente dalla circostanza che gli stessi abbiano o meno superato determinati limiti di età o che siano o non siano dediti agli studi o a tirocinio gratuito.

 Al fine di verificare lo status di **"familiare a carico"** ed in particolare il possesso di un **reddito complessivo non superiore a € 2.840,51**, va considerato anche il reddito da fabbricati assoggettato all'imposta sostitutiva del 21% o 19% a seguito dell'opzione per la "cedolare secca".

Si precisa che è stata introdotta la possibilità per il genitore di fruire della **detrazione per figli a carico nella misura del 100% in caso di**:

- **affidamento esclusivo**;
- **affidamento congiunto o condiviso** dei figli.

Si ricorda che la detrazione spetta:

- in mancanza di accordo, al genitore affidatario;
- nel caso di affidamento congiunto o condiviso, in mancanza di accordo, nella misura del 50% tra i genitori.

Tuttavia, se il genitore affidatario o, in caso di affidamento congiunto, uno dei genitori affidatari non può fruire in tutto o in parte della detrazione per limiti di reddito, la stessa è assegnata per intero all'altro genitore.

Per poter fruire della detrazione per **"altri familiari a carico"** è necessario inoltre che questi **convivano con il contribuente** oppure ricevano da lui assegni alimentari che non risultano da provvedimenti dell'Autorità giudiziaria.

COGNOME E NOME	LEGAME DI PARENTELA	CODICE FISCALE	MESI A CARICO	Residente all'estero (si o no)	Minore di 3 anni	Reddito complessivo	% detrazione

Variazioni anagrafiche: Indicare eventuali variazioni anagrafiche, quali separazione, divorzio, morte.

COGNOME E NOME	VARIAZIONI ANAGRAFICHE

Variazioni di residenza anagrafica: indicare eventuali nuove residenze anagrafiche.

COGNOME E NOME	VARIAZIONI RESIDENZE ANAGRAFICHE

REDDITI PERCEPITI	
□	Certificazione , mod. C.U.D., rilasciata dal datore di lavoro o dall'INPS, dal Tesoro o da altri Enti Pubblici (CUD 2012 – in possesso della maggioranza dei contribuenti – o CUD 2012 – qualora il rapporto di lavoro sia cessato nel corso del 2011 e prima dell'approvazione del CUD 2012);

□	Documentazione relativa agli assegni erogati dall'INAIL (a lavoratori dipendenti, imprenditori e soci di società) e dall'INPS per mobilità e disoccupazione ;																																			
□	<p>Redditi di terreni e fabbricati: gli atti notarili comprovanti la proprietà l'usufrutto o altro diritto reale; nonché per quelli dati in locazione l'importo dell'affitto inerente l'anno 2011 (anche se non ancora riscosso).</p> <p>Segnaliamo che per gli immobili ad uso abitativo concessi in locazione è previsto un credito d'imposta a fronte delle imposte versate sui canoni non percepiti purché in presenza di provvedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità.</p> <table border="1" data-bbox="264 734 1410 1144"> <thead> <tr> <th colspan="5" data-bbox="264 734 1410 824">ACQUISTI O VENDITE</th> </tr> <tr> <th data-bbox="264 824 529 927">Categoria del Fabbricato o dati del terreno</th> <th data-bbox="529 824 782 927">Ubicazione</th> <th data-bbox="782 824 1034 927">Acquisto/ Vendita</th> <th data-bbox="1034 824 1123 927">Data</th> <th data-bbox="1123 824 1410 927">Allegato</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="264 927 529 981"></td> <td data-bbox="529 927 782 981"></td> <td data-bbox="782 927 1034 981"></td> <td data-bbox="1034 927 1123 981"></td> <td data-bbox="1123 927 1410 981"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="264 981 529 1025"></td> <td data-bbox="529 981 782 1025"></td> <td data-bbox="782 981 1034 1025"></td> <td data-bbox="1034 981 1123 1025"></td> <td data-bbox="1123 981 1410 1025"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="264 1025 529 1070"></td> <td data-bbox="529 1025 782 1070"></td> <td data-bbox="782 1025 1034 1070"></td> <td data-bbox="1034 1025 1123 1070"></td> <td data-bbox="1123 1025 1410 1070"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="264 1070 529 1115"></td> <td data-bbox="529 1070 782 1115"></td> <td data-bbox="782 1070 1034 1115"></td> <td data-bbox="1034 1070 1123 1115"></td> <td data-bbox="1123 1070 1410 1115"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="264 1115 529 1144"></td> <td data-bbox="529 1115 782 1144"></td> <td data-bbox="782 1115 1034 1144"></td> <td data-bbox="1034 1115 1123 1144"></td> <td data-bbox="1123 1115 1410 1144"></td> </tr> </tbody> </table>	ACQUISTI O VENDITE					Categoria del Fabbricato o dati del terreno	Ubicazione	Acquisto/ Vendita	Data	Allegato																									
ACQUISTI O VENDITE																																				
Categoria del Fabbricato o dati del terreno	Ubicazione	Acquisto/ Vendita	Data	Allegato																																

AFFITTI				
Dati fabbricato o terreno/ubicazione e note varie	Canone annuo	Opzione cedolare secca (A o B) (1)	Canone convenzionale	Immobile vincolato (o estremi di registrazione del contratto di locazione)
	Euro			
SITUAZIONI PARTICOLARI				
Dati fabbricato o terreno	Indirizzo	Codice (2)		Annotazioni

(1) A – Opzione in sede di registrazione del contratto: L’opzione per il regime della cedolare secca si esprime in sede di registrazione del contratto (utilizzando il modello Siria o il modello 69) per i contratti registrati a partire dalla data del 7 aprile 2011 (per i contratti prorogati per i quali il termine per il relativo pagamento non era ancora decorso alla data del 7 aprile 2011, l’opzione doveva essere espressa presentando il modello 69).

B – Opzione in sede di dichiarazione: L’opzione va espressa **nella dichiarazione dei redditi** per i contratti in corso nel 2011, scaduti oppure oggetto di risoluzione volontaria alla data del 7 aprile 2011, nonché per i contratti in corso alla stessa data del 7 aprile 2011, per i quali era già stata eseguita la registrazione e per i contratti prorogati per i quali era già stato effettuato il relativo pagamento.

L’opzione viene espressa in dichiarazione anche per i contratti di locazione per i quali non sussiste l’obbligo di registrazione (contratti di durata non superiore a trenta giorni complessivi nell’anno), salvo che il contribuente provveda alla registrazione volontaria o in caso d’uso del contratto in data antecedente alla presentazione della dichiarazione dei redditi. In tal caso l’opzione deve essere esercitata in sede di registrazione del contratto.

Si precisa che nel caso di opzione in sede di dichiarazione la comunicazione al conduttore tramite lettera raccomandata deve essere stata già effettuata entro il termine per il versamento dell’acconto 2011 oppure, se non è dovuto acconto, deve essere effettuata entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi.

In entrambi i casi (opzione in sede di registrazione e opzione in dichiarazione) nella **sezione I del quadro B** vanno indicati i **dati dell’immobile** concesso in locazione e va barrata la casella di colonna 11 “**Cedolare secca**”, mentre nella **sezione II del quadro B** devono essere indicati gli **estremi di registrazione del contratto** di locazione (nel caso di contratti di durata non superiore a 30 giorni non registrati va invece barrata la casella “Contratti non sup. 30 gg.”).

(2) I codici che individuano l’utilizzo dell’immobile e che, pertanto, devono essere indicati in questa colonna sono i seguenti:

- ‘1’ se l’immobile è utilizzato come **abitazione principale**;
- ‘2’ se l’immobile è **tenuto a disposizione** per il quale si applica l’aumento di un terzo;
- ‘3’ se l’immobile è **locato in assenza di regime legale** di determinazione del canone (libero mercato o “patti in deroga”);
- ‘4’ se l’immobile è **locato in regime legale** di determinazione del canone (equo canone);
- ‘5’ se l’immobile è una **pertinenza** dell’abitazione principale (box, cantina, ecc.) ed è iscritta in catasto con autonoma rendita;
- ‘7’ se l’immobile è di **società semplici** o di società equiparate, ai sensi dell’art. 5 del Tuir, che producono redditi di fabbricati;
- ‘8’ se l’immobile si trova in uno dei comuni ad alta densità abitativa ed è concesso in locazione a canone “convenzionale” (legge n. 431/98 art. 2, c. 3, e art. 5, c. 2) sulla base di appositi accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni della

- **'11'** se l'immobile è pertinenza di immobile tenuto a disposizione;
- **'12'** se l'immobile è tenuto a disposizione in Italia da contribuenti che dimorano temporaneamente all'estero o se l'immobile è già utilizzato come abitazione principale (o pertinenza di abitazione principale) nonostante il trasferimento temporaneo in altro comune;
- **'13'** se l'immobile è di **proprietà condominiale** (locali per la portineria, alloggio del portiere, autorimesse collettive, ecc) ed è dichiarato dal singolo condomino, essendo la quota di reddito spettante superiore alla soglia prevista dalla normativa vigente;
- **'14'** se l'immobile è situato nella regione Abruzzo ed è concesso **in locazione** a soggetti residenti o stabilmente dimoranti nei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, le cui abitazioni principali siano state distrutte o dichiarate inagibili, secondo quanto previsto dall'art. 5 dell'ordinanza ministeriale n. 3813 del 29 settembre 2009;
- **'15'** se l'immobile è situato nella regione Abruzzo ed è concesso **in comodato** a soggetti residenti o stabilmente dimoranti nei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 le cui abitazioni principali siano state distrutte o dichiarate inagibili, secondo quanto previsto dall'art. 5 dell'ordinanza ministeriale n. 3813 del 29 settembre 2009.
- **'16'** immobile di **interesse storico e/o artistico**, riconosciuto in base al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, concesso in locazione. In tal caso nella colonna 1 (rendita catastale) va indicata la rendita determinata in base alla minore tra le tariffe d'estimo previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale è collocato il fabbricato.

<input type="checkbox"/>	<p>Redditi diversi</p> <p>Documentazione atta a determinare le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso (plusvalenze da lottizzazione di terreni, da cessione a titolo oneroso di immobili acquistati da non più di cinque anni, da cessione a titolo oneroso di partecipazioni in società, redditi di immobili situati all'estero, cessione di valute e metalli preziosi, ecc.).</p>
<input type="checkbox"/>	<p>Documentazione relativa ad imposte ed oneri rimborsati nell'anno 2011 già portati in deduzione dal reddito negli anni precedenti;</p>
<input type="checkbox"/>	<p>Varie ed eventuali</p>

ONERI DETRAIBILI	
<input type="checkbox"/>	<p>Spese sanitarie (diverse dalle spese mediche generiche e di assistenza specifica ai portatori di handicap, in quanto oneri deducibili).</p> <p>Esempio: spese per prestazioni chirurgiche e specialistiche, analisi, indagini radioscopiche, protesi, acquisto medicinali, importo del <i>ticket</i> relativo a spese sostenute nell'ambito del S.S.N., spese per assistenza specifica, quali l'assistenza infermieristica e riabilitativa ecc.</p>
<input type="checkbox"/>	

	Spese sanitarie (diverse dalle spese mediche generiche e di assistenza specifica ai portatori di handicap, in quanto oneri deducibili) relative a patologie che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria, sostenute per conto di familiari non fiscalmente a carico , per le quali le relative detrazioni non trovano capienza nell'imposta da questi ultimi dovuta.
<input type="checkbox"/>	Spese sostenute per l'acquisto di autoveicoli , anche non adattati, per il trasporto di non vedenti, sordi, soggetti con handicap psichico o mentale di gravità tale da avere determinato il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, invalidi con grave limitazione della capacità di deambulazione e di soggetti affetti da pluriamputazioni.
<input type="checkbox"/>	Spese sostenute per l'acquisto di autoveicoli e motoveicoli , anche se prodotti in serie e adattati per le limitazioni delle capacità motorie dei portatori di handicap .
<input type="checkbox"/>	Spese sanitarie rateizzate in precedenza Spese sanitarie superiori a 15.493,71 sostenute negli anni 2008 e/o nel 2009 e/o nel 2010 e il contribuente ha scelto la rateizzazione nelle precedenti dichiarazioni dei redditi.
<input type="checkbox"/>	Spesa per l'acquisto del cane guida per non vedenti.
<input type="checkbox"/>	Interessi passivi , relativi oneri accessori e quote di rivalutazione pagati nel 2011 in dipendenza di mutui garantiti da ipoteca su immobili contratti per l'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale entro un anno dall'acquisto.
<input type="checkbox"/>	Interessi passivi , oneri accessori e quote di rivalutazione pagati in dipendenza di mutui contratti per l'acquisto di abitazioni diverse dalla principale stipulati prima del 1993 .
<input type="checkbox"/>	Interessi passivi , oneri accessori e quote di rivalutazione pagati in dipendenza di mutui (anche non ipotecari) contratti nel 1997 per effettuare interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e ristrutturazione degli edifici.
<input type="checkbox"/>	Interessi passivi , oneri accessori e quote di rivalutazione dei mutui ipotecari contratti, a partire dal 1998, per la costruzione e la ristrutturazione edilizia di immobili da adibire ad abitazione principale .
<input type="checkbox"/>	Interessi passivi , oneri accessori e quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione per prestiti e mutui agrari di ogni specie.
<input type="checkbox"/>	

	<p>Premi pagati per assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni (contratti - sia vita che infortuni - stipulati fino al 31 dicembre 2000);</p> <p>Premi pagati per assicurazioni aventi ad oggetto il rischio di morte, di invalidità permanente superiore al 5%, di non autosufficienza nel compimento degli atti quotidiani (contratti stipulati o rinnovati dal 1° gennaio 2001).</p>
□	<p>Spese per la frequenza di corsi di istruzione secondaria, universitaria, di perfezionamento e/o di specializzazione universitaria, tenuti presso università o istituti pubblici o privati, italiani o stranieri sostenuti nel 2011.</p>
□	<p>Spese funebri sostenute in dipendenza dalla morte di persone indicate dall'art.433 c.c. nonché degli affidati o affiliati.</p>
□	<p>Spese per addetti all'assistenza personale, sostenute nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana (fruibili solo se il reddito complessivo non supera € 40.000).</p>
□	<p>Spese per attività sportive per ragazzi (palestre, piscine e altre strutture sportive).</p>
□	<p>Spese per intermediazione immobiliare (da ripartire tra i comproprietari in base alla percentuale di proprietà).</p>
□	<p>Spese canoni di locazione sostenute da studenti universitari fuori sede, nonché per i canoni relativi a contratti di ospitalità e atti di assegnazione in godimento, stipulati con enti per il diritto allo studio, università, collegi universitari legalmente riconosciuti, enti non lucrativi e cooperative. La detrazione spetta anche se le spese sono state sostenute per i familiari fiscalmente a carico e non può essere superiore a euro 2.633,00.</p>
□	<p>Erogazioni liberali a favore di movimenti e partiti politici effettuate mediante versamento bancario o postale, tra un importo minimo di euro 51,65 e un importo massimo di euro 103.291,38.</p>
□	<p>Erogazioni liberali a favore di Onlus e di iniziative umanitarie, religiose o laiche in paesi extra Ocse gestite da fondazioni, associazioni, comitati, effettuati tramite banca o ufficio postale ovvero le altre modalità indicate dall'Amministrazione Finanziaria per un importo non superiore a euro 2.065,83.</p>
□	<p>Erogazioni liberali in denaro a favore delle società sportive dilettantistiche effettuati tramite banca o ufficio postale o le altre modalità indicate dall'Amministrazione Finanziaria per un importo non superiore a euro 1.500,00.</p>

□	Contributi associativi alle società di mutuo soccorso che si propongono di venire in aiuto alle famiglie dei soci defunti e di assicurare ai soci un sussidio nel caso di malattia, di impotenza al lavoro o di vecchiaia per un importo non superiore a euro 1.291,14.
□	Erogazioni liberali a favore delle associazioni di promozione sociale iscritte nei previsti registri, effettuati tramite banca o ufficio postale ovvero le altre modalità indicate dall'Amministrazione Finanziaria per un importo non superiore a euro 2.065,83.
□	Spese veterinarie sostenute per la cura di animali legalmente detenuti a scopo di compagnia o per pratica sportiva nel limite massimo di euro 387,34.
□	Spese sostenute dai genitori per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido per un importo non superiore ai 632 euro all'anno per figlio.
□	Altri oneri per i quali spetta la detrazione: spese obbligatorie relative ai beni soggetti a regime vincolistico; erogazioni liberali a favore della società di cultura "La Biennale di Venezia"; erogazioni liberali in denaro di enti o istituzioni pubbliche, di comitati organizzatori appositamente istituiti con decreto del Ministro per i Beni e le Attività Culturali, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, che svolgono o promuovono attività di rilevante valore culturale e artistico; erogazioni liberali a favore di enti che operano nel regime dello spettacolo; erogazioni liberali a favore di fondazioni di diritto privato di prioritario interesse nazionale operanti nel settore musicale; spese sostenute per i servizi di interpretariato dai soggetti sordomuti ai sensi della L. n.381/70; erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado; spese sostenute dai docenti per l'autoaggiornamento e la formazione; spese per i contributi versati per i familiari a carico relativi al riscatto degli anni di laurea.
□	Detrazioni per le borse di studio assegnate dalle Regioni o dalle Province autonome di Trento e Bolzano (secondo le disposizioni di cui al DPCM n.106/01).
□	Donazioni all'ente ospedaliero "Ospedali Galliera di Genova" (nei limiti del 30% dell'imposta lorda dovuta) finalizzate all'attività del Registro nazionale dei donatori di midollo osseo.
□	Detrazione per le spese di mantenimento dei cani guida (importo forfetario di €516,46, spettante esclusivamente al soggetto non vedente, indipendentemente dalla documentazione di spesa).

ONERI DEDUCIBILI

<input type="checkbox"/>	Contributi previdenziali ed assistenziali obbligatori per legge, nonché quelli versati facoltativamente alla gestione pensionistica obbligatoria di appartenenza, compresi quelli per la ricongiunzione assicurativa.
<input type="checkbox"/>	Contributi per gli addetti ai servizi domestici e familiari.
<input type="checkbox"/>	Contributi ed erogazioni liberali a favore di istituzioni religiose.
<input type="checkbox"/>	Spese mediche generiche e di assistenza specifica ai portatori di handicap escluse le spese che generano detrazioni dall'imposta.
<input type="checkbox"/>	Assegno periodico corrisposto al coniuge in conseguenza di separazione legale ed effettiva , esclusa la quota destinata al mantenimento dei figli e stabilito da un provvedimento dell'autorità giudiziaria.
<input type="checkbox"/>	Contributi e premi per forme pensionistiche complementari e individuali.
<input type="checkbox"/>	<p>Altri oneri deducibili diversi da quelli esposti nei precedenti righe:</p> <ol style="list-style-type: none">1. contributi ai fondi integrativi al S.S.N.;2. contributi, donazioni, oblazioni a favore di organizzazioni non governative O.N.G.;3. erogazioni liberali a favore di Onlus, associazioni di promozione sociale, alcune fondazioni e associazioni riconosciute;4. erogazioni liberali a favore di enti universitari, di ricerca pubblica e di quelli vigilati nonché degli enti parco regionali e nazionali;5. altri oneri deducibili diversi dai precedenti (1). <p>(1)Rendite, vitalizi ed assegni alimentari; canoni, livelli e censi che gravano sui redditi degli immobili; indennità corrisposta per la perdita di avviamento in caso di cessazione della locazione di immobili urbani adibiti ad usi diversi da quello di abitazione; somme restituite al soggetto erogatore se hanno concorso a formare il reddito in anni precedenti; somme che non avrebbero dovuto concorrere a formare i redditi di lavoro dipendente e assimilati e che invece sono state assoggettate a tassazione; le somme corrisposte ai dipendenti chiamati ad adempiere funzioni presso gli uffici elettorali; 50% delle imposte arretrate; 50% delle spese sostenute dai genitori adottivi di minori stranieri per l'espletamento delle procedure di adozione; erogazioni liberali per oneri difensivi dei soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato.</p>

Oneri per i quali è riconosciuta la detrazione d'imposta del 20%

Tipologia	Importo	N° rata
Acquisto mobile, elettrodomestici, apparecchi televisivi e computer (Sostenute fino al 31.12.2009) ←	€	
Oneri per i quali è riconosciuta la detrazione del 55%		
Tipologia (sostenute fino al 31.12.2011)	Importo	Note
Riqualificazione energetica	€	
Interventi sull'involucro degli edifici esistenti	€	
Installazione di pannelli solari	€	
Impianti di climatizzazione	€	
Oneri per i quali è riconosciuta la detrazione del 36%		
Tipologia (sostenute fino al 31.12.2011)	Importo	Note
Dati catastali identificativi dell'immobile:		
Se i lavori sono effettuati dal detentore (ad esempio, l'inquilino) anziché dal proprietario		
Estremi di registrazione dell'atto che ne costituisce titolo:		

Versamenti allegati	
Versamenti Ici 2011 (acconti e saldi). Numero bollettini o Modelli F24 _____;	
Modelli F24 di versamento degli acconti di imposte e/o contributi: numero modelli _____;	
Modelli F24 di versamento degli acconti relativi alla cedolare secca: n. modelli _____	

NOTE

DESTINAZIONE DELL'OTTO E DEL CINQUE PER MILLE DELL'IRPEF

Il contribuente può destinare:

- l'otto per mille del gettito IRPEF allo Stato oppure a una Istituzione religiosa;
- il cinque per mille della propria IRPEF a determinate finalità.

Le scelte della destinazione dell'otto e del cinque per mille dell'IRPEF non sono in alcun modo alternative tra loro e possono, pertanto, essere entrambe espresse.

Tali scelte non determinano maggiori imposte dovute.

Si prega di compilare e restituire il sottostante modello.



CONTRIBUENTE		CODICE FISCALE (obbligatorio)	
COGNOME (per le donne indicare il cognome da nubile)		NOME	
SESSO (M o F)			
DATI ANAGRAFICI	DATA DI NASCITA (GG/MM/AA)	COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA	PROVINCIA (sigla)

LA SCELTA DELLA DESTINAZIONE DELL'OTTO PER MILLE DELL'IRPEF E QUELLA DEL CINQUE PER MILLE DELL'IRPEF NON SONO IN ALCUN MODO ALTERNATIVE FRA LORO. PERTANTO POSSONO ESSERE ESPRESSE ENTRAMBE LE SCELTE

SCELTA PER LA DESTINAZIONE DELL'OTTO PER MILLE DELL'IRPEF (in caso di scelta FIRMARE in UNO degli spazi sottostanti)

Stato	Chiesa cattolica	Unione Chiese cristiane avventiste del 7° giorno	Assemblee di Dio in Italia
Chiesa Evangelica Luterana in Italia	Chiesa Evangelica Metodista in Italia	Chiesa Evangelica Valdese -Unione delle Chiese Metodiste e Valdesi	

In aggiunta a quanto indicato nell'informativa sul trattamento dei dati, contenuta nel paragrafo 9 del capitolo I delle istruzioni, si precisa che i dati personali del contribuente verranno utilizzati solo dall'Agenzia delle Entrate per attuare la scelta.


AVVERTENZE Per esprimere la scelta a favore di una delle sette istituzioni beneficiarie della quota dell'otto per mille dell'IRPEF, il contribuente deve apporre la propria firma nel riquadro corrispondente. La scelta deve essere fatta esclusivamente per una delle istituzioni beneficiarie. La mancanza della firma in uno dei sette riquadri previsti costituisce scelta non espressa da parte del contribuente. In tal caso, la ripartizione della quota d'imposta non attribuita è stabilita in proporzione alle scelte espresse. La quota non attribuita spettante alle Assemblee di Dio in Italia è devoluta alla gestione statale.

SCELTA PER LA DESTINAZIONE DEL CINQUE PER MILLE DELL'IRPEF (in caso di scelta FIRMARE in UNO degli spazi sottostanti)

<p>Sostegno dell'editoriale e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale, delle associazioni di promozione sociale e delle associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui all'art. 10, c. 1, lett a), del D.lgs. n. 460 del 1997</p> <p>FIRMA: _____</p> <p>Codice fiscale del beneficiario (eventuale): _____</p>	<p>Riconoscimento della ricerca scientifica e dello sviluppo</p> <p>FIRMA: _____</p> <p>Codice fiscale del beneficiario (eventuale): _____</p>
<p>Ritiro e restauro delle opere d'arte</p> <p>FIRMA: _____</p> <p>Codice fiscale del beneficiario (eventuale): _____</p>	<p>Sostegno alle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici</p> <p>FIRMA: _____</p>
<p>Sostegno delle attività sociali volte al comune di residenza</p> <p>FIRMA: _____</p>	<p>Sostegno alle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute al fini sportive dal CONI o norme di legge che pongano uno rilevante obiettivo di interesse sociale</p> <p>FIRMA: _____</p> <p>Codice fiscale del beneficiario (eventuale): _____</p>

In aggiunta a quanto indicato nell'informativa sul trattamento dei dati, contenuta nel paragrafo 9 del capitolo I delle istruzioni, si precisa che i dati personali del contribuente verranno utilizzati solo dall'Agenzia delle Entrate per attuare la scelta.

AVVERTENZE Per esprimere la scelta a favore di una delle finalità destinatarie della quota del cinque per mille dell'IRPEF, il contribuente deve apporre la propria firma nel riquadro corrispondente. Il contribuente ha inoltre la facoltà di indicare anche il codice fiscale di un soggetto beneficiario. La scelta deve essere fatta esclusivamente per una delle finalità beneficiarie.



Novità